

Conversando con Luigi Mariucci a proposito di flessibilità del lavoro

Maria Vittoria Ballestrero

Università di Genova, Italia

Abstract In this essay the author runs through the writings in which Luigi Mariucci focuses on the problem of work flexibility. Starting from the distinction between good flexibility that should be regulated and bad flexibility that should be countered, Mariucci critically analyses the labour law reforms of the 2000s with particular regard to the Monti-Fornero Act of 2012 and the so-called “Jobs Act” of 2015. In his latest writings, Mariucci questions the possibility that the crisis of neo-liberalism can lead to a new enhancement of job stability.

Keywords Employment relationships. Flexibility versus job stability.

Sommario 1 Un percorso disseminato di ricordi. – 2 Rileggendo *Lavoro e diritto*. La prima stagione della flessibilità. – 3 Nuove analisi critiche per una nuova stagione della flessibilità. – 4 La flessibilità tra governo tecnico e governo politico. – 5 Qualche spigolatura finale. – 6 Concludendo.

1 Un percorso disseminato di ricordi

È passato un anno da quando Luigi Mariucci (Gigi per me, qui d'ora in avanti LM) ci ha lasciato, ma ancora mi riesce difficile conversare con lui senza avere di fronte il suo sguardo e l'ironia del suo sorriso, senza sentire la sua voce. Una conversazione è fatta di ascolto e di interlocuzione: non potrò interloquire con lui; potrò solo ascoltarlo, rileggendo alcune pagine dei suoi scritti, e parlarne al presente, come se potesse ascoltarmi.

Il tema affidatomi dai promotori di questa bella iniziativa, che ringrazio, mi consente di ripercorrere una strada lungo la quale Gigi ed io ci siamo incontrati spesso.¹ Ognuno con le sue idee e con il suo modo di fare il giurista, ma condividendo la stessa esigenza di levare la propria voce critica fuori dal coro dei discorsi sulla flessibilità, che da trent'anni a questa parte, dice LM, «egemonizzano la letteratura giuslavoristica».²

La ricostruzione che proporrò richiede due precisazioni preliminari. In primo luogo, la flessibilità su cui si esercita la riflessione critica di LM non è sempre la stessa, e neppure LM è sempre lo stesso, e dunque mi è parso corretto procedere diacronicamente nella ricostruzione del suo pensiero. In secondo luogo, la riflessione di LM sulla flessibilità, questa volta costantemente nel tempo, è la parte minore di un discorso di più ampia portata che investe le politiche del lavoro nel loro complesso, sulle quali egli riversa la sua critica impietosa. Impietosa ma anche costruttiva: perché LM parla da politico; del resto - dice di sé stesso - la politica, quella attiva, è la sua droga; il diritto del lavoro è il metadone per i periodi di astinenza.³ Però lui, a differenza di tanti politici di professione, ha la competenza tecnica necessaria per sapere di cosa sta parlando.

1 A Gigi Mariucci ero legata, da almeno trent'anni a questa parte, da un rapporto di profonda amicizia, coltivata soprattutto attraverso la collaborazione a *Lavoro e diritto*, di cui mi sono sentita parte fin dalla riunione bolognese nella quale il progetto elaborato da Umberto Romagnoli, pressato e pungolato da Gigi Mariucci e Guido Balardi, diede avvio alla pubblicazione della rivista.

2 L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, in *LD*, 4/2016, *Autonomia e subordinazione del diritto del lavoro. Per i 30 anni di Lavoro e diritto*, p. 585, qui p. 611.

3 L. MARIUCCI, *Il sorriso di Federico e la lampada di Aladino*, in *LD*, 1/2000, p. 5, qui p. 8. In un piccolo, prezioso libro, di cui la sua famiglia ha giustamente e generosamente curato la pubblicazione postuma benché fosse ancora incompiuto (L. MARIUCCI, *Il segreto della politica. Saggio aneddotico*, il Mulino, Bologna, 2021), con mano leggera e molta ironia, LM fa capire al lettore quanta parte avesse la politica nella sua vita vissuta.

2 **Rileggendo *Lavoro e diritto*. La prima stagione della flessibilità**

Il pensiero critico di LM sulla flessibilità del lavoro prende corpo essenzialmente (anche se certamente non solo) nelle pagine di *Lavoro e Diritto* (LD). Non a caso, perché la rivista si propone come «centro di elaborazione critica»: così era nelle intenzioni del suo direttore Umberto Romagnoli, condivise da tutti quanti si erano uniti a lui e ai suoi dioscuri (i vice-direttori Balandi e Mariucci) per realizzare l'ambizioso progetto di mettere al mondo una nuova rivista di diritto del lavoro;⁴ e così è stato, con più che accettabile coerenza, per più di trent'anni.

La neonata LD affidava a me il compito di avviare il discorso. Il mio breve scritto⁵ interveniva in un dibattito già in corso nell'ambito della nostra disciplina, analizzando, con forte piglio critico, «le strategie elaborate dai giuristi e quelle messe in opera dal legislatore per realizzare l'obiettivo della flessibilità del lavoro mediante la flessibilità della disciplina del lavoro».

La scelta di intervenire in quel dibattito, in cui già si registravano scarsi dissensi sull'assunzione della flessibilità come parola d'ordine del futuro del diritto del lavoro, era lungimirante; la flessibilità infatti stava muovendo i primi passi, anche se era ancora evidente la sfasatura tra l'incerto diritto costruito dal legislatore e il diritto preonizzato dai giuristi. Altre questioni premevano tuttavia, e nelle successive annate di LD il tema della flessibilità del lavoro non trovò spazio,⁶ rinviando così l'occasione di un confronto sul tema, che avverrà puntualmente dopo la svolta segnata dalle riforme dei governi Berlusconi nella legislatura (la XIV, 2001-06) dominata dal centro-destra.

Già nei turbolenti anni Novanta (del secolo scorso), però, la flessibilità stava camminando nella disciplina del lavoro, e camminava alla svelta. Ne aveva chiara consapevolezza Massimo D'Antona, di cui LM cita spesso⁷ la seguente frase:

4 Presentazione, in LD, 1/1987.

5 M.V. BALLESTRERO, *La flessibilità del lavoro. Troppi consensi?*, in LD, 2/1987, p. 289. In quel breve intervento mi occupavo, tra l'altro, del problema del c.d. 'garantismo flessibile', affrontato da LM, con approccio diverso dal mio ma non meno critico, sia nella prima che nella seconda edizione del suo libro *Le fonti del diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, [1988] 2003. La seconda edizione è ora ripubblicata in L. MARIUCCI, *Scritti di diritto del lavoro*, a cura di G.G. BALANDI e A.R. TINTI, vol. I, *Le fonti e la contrattazione collettiva*, il Mulino, Bologna, 2021.

6 Nei numeri successivi di LD l'attenzione di LM è calamitata dal dibattito innescato da due temi di estrema rilevanza allora (ma tornati oggi prepotentemente sulla scena) proposti proprio da lui, con Mario Rusciano: le nuove regole per l'organizzazione sindacale (su cui lo stesso LM interviene con un corposo saggio); il lavoro e i lavori (ovvero la riflessione critica sulla subordinazione).

7 Ritroviamo la citazione negli scritti in cui LM si occupa direttamente di flessibilità, via via citati nelle note.

l'idea che quote aggiuntive di flessibilità nelle tipologie dei rapporti di lavoro possano produrre occupazione è palesemente obsoleta. Il mercato del lavoro è ormai in Italia flessibilizzato in misura più che adeguata alle esigenze effettive delle imprese e non vi sono margini ulteriori per creare convenienze alle assunzioni.⁸

D'Antona scriveva così nel 1993, a ridosso del patto sociale (il Protocollo del luglio 1993) firmato da Ciampi, presidente del Consiglio, e da Giugni, ministro del Lavoro. Giustamente LM osserva che l'affermazione di D'Antona si è rivelata quanto mai fallace, alla luce della legislazione dei successivi decenni; ma - aggiunge - è indubbio che D'Antona con quelle frasi esprimesse una valutazione sulle esigenze di flessibilità alle quali la legislazione del lavoro avrebbe dovuto rispondere razionalmente e selettivamente.⁹ LM correttamente attribuisce a D'Antona quella distinzione tra flessibilità buona e flessibilità cattiva, sulla quale lui stesso tornerà più volte.

Fermiamo ancora per un attimo l'attenzione sugli anni Novanta. È lecito domandarsi quale razionalità ci si potesse attendere in un decennio (tra il 1992 e il 2001) nel quale si succedono tre legislature (che includono la breve vita del primo Governo Berlusconi).¹⁰ Ebbene, nel periodo tra il 1996 e il 2001 (è la XIII legislatura che riesce ad arrivare alla scadenza naturale con quattro diversi governi di centro-sinistra), insieme alle misure per il riassetto economico-finanziario, il legislatore dà l'avvio ad un insieme di politiche del lavoro di cui è parte essenziale il c.d. "Pacchetto Treu".¹¹ Non mancano le opinioni critiche, ma secondo molti quelle politiche sono l'esempio di una stagione in cui la flessibilità, pure introdotta generosamente nel diritto del lavoro (si pensi solo alla fine del monopolio pubblico del collocamento, all'introduzione del lavoro interinale "in deroga" al divieto di interposizione, al sempre più accentuato sfilacciamento della tassati-

⁸ M. D'ANTONA, *Il protocollo sul costo del lavoro e l'autunno freddo dell'occupazione*, in *RIDL*, 1/1993, p. 411, ora in *Opere*, a cura di B. CARUSO e S. SCIARRA, Giuffrè, Milano, 2000, vol. II, p. 359, qui p. 374. In quel saggio l'A. distingue la flessibilità dal lato della domanda e dal lato dell'offerta: una distinzione che sarà, anch'essa, ripresa da LM.

⁹ L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, cit., p. 611.

¹⁰ Nella XI legislatura (1992-94) si succedono il governo Amato e il governo Ciampi. Berlusconi vince le elezioni anticipate del 1994 (XII legislatura), ma governa per un tempo molto breve (1994-95), sostituito 'in corsa' dal tecnico Dini; alle elezioni politiche anticipate del 1996 (XIII legislatura), Berlusconi è sconfitto da Prodi, il cui governo ha però breve vita, sostituito da due governi D'Alema e poi dal governo Amato. Nel 2001 (XIV legislatura), Berlusconi vince di nuovo le elezioni, e i suoi due governi arrivano in fondo alla legislatura (2006).

¹¹ Per "Pacchetto Treu" (Treu nel 1997 è ministro del Lavoro del Governo Prodi) si intende l'insieme costituito dalla legge-delega n. 196/1997, e dei dd. lgs. n. 280 e n. 468 del 1997; è utile la rilettura delle riflessioni di Treu sulle politiche del lavoro di quell'anno: T. TREU, *1997: un anno di politiche del lavoro*, in *LD*, 2/1998, p. 323.

vità delle causali del contratto a termine), è una ‘flessibilità controllata’ e regolata, che risponde ad esigenze oggettive del sistema economico-produttivo alle prese con la globalizzazione. Così la giudica anche LM quando con lo sguardo torna indietro nel tempo:¹² ma, attenzione, è un giudizio comparativo, nel quale la flessibilità dei tardi anni Novanta è messa a confronto con la flessibilità che negli anni 2000 diverrà - secondo LM - un valore in sé (*infra* § 3.1).

La flessibilità “regolata” che caratterizza le politiche del lavoro della fine degli anni Novanta è in linea con le parole d’ordine della strategia europea per l’occupazione (SEO) (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità), e questo contribuisce a spiegare il largo consenso di cui gode. Resta tuttavia aperto l’interrogativo sulle ragioni che inducono una parte consistente della dottrina (la “sinistra riformista”, secondo la classificazione di Del Punta) a sposare quella cultura neoliberista che impone di allentare i vincoli (cioè l’inderogabilità) della disciplina del lavoro subordinato, in omaggio all’idea che le tutele dei lavoratori vadano spostate dal contratto di lavoro al mercato.

È l’idea che sta alla base di quella *flexicurity*, di cui grondano le pagine delle riviste giuslavoristiche, alla quale LM dedica un commento che mi pare restituisca il suono della “voce fuori dal coro” di cui ho detto all’inizio. L’uso inflazionato e abnorme che si fa del termine flessibilità, ovvero della coppia “flessibilità-rigidità”, scrive LM,¹³

ha raggiunto il suo culmine con la vulgata tipica del gergo euro-peistico rappresentata da quel vero e proprio ossimoro costituito dalla *flexsecurity*¹⁴ [...]. L’uso di questa parola andrebbe quindi inibito dal lessico dato il suo insopportabile impiego multiforme: si parla di “flessibilità in entrata” e “in uscita” ovvero di “flessibilità organizzativa”. Meglio tradurre in chiaro queste espressioni pseudo-eleganti: si tratta in realtà di assunzioni temporanee e precarie, di libertà di licenziamento e di uso unilaterale della forza lavoro occupata nell’impresa.

Impeccabile.

12 L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, cit.

13 *Stereotipi, circolarità e discontinuità nel diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2015, p. 209, qui p. 212.

14 LM scrive *flexsecurity*; io scrivo invece *flexicurity*, secondo l’uso più corrente.

3 Nuove analisi critiche per una nuova stagione della flessibilità

Facciamo un passo avanti. «Che si può dire [...] di sensato e di innovativo sulla flessibilità più di quanto non si sia già detto in infinite salse?», si chiede LM, lanciando, insieme ad Adalberto Perulli, un dibattito sul «diritto del lavoro oggi» tra insigni giuslavoristi e giovani dottorandi.¹⁵ Siamo nel 2000, e la travagliata legislatura (la XIII) volge al termine, con il suo carico di riforme del diritto del lavoro che - scrivono i due - mettono in discussione «il suo glorioso passato e il suo incerto destino».¹⁶

Forse allora sulla flessibilità non si poteva dire nulla di nuovo. Ma, nel giro di poco tempo, gli chef del diritto del lavoro avrebbero costretto molti di noi a riscrivere la ricetta delle salse in cui era stata condita.¹⁷

La riscrittura la ritroviamo nelle riflessioni di LM intorno alle principali riforme che hanno segnato il diritto del lavoro negli anni 2000.

3.1 Dal Libro bianco al d.lgs. n. 276/2003

La stagione delle riforme del centro-destra si apre con il *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*, presentato dal ministro del Lavoro (il leghista Maroni) del governo Berlusconi. Il *Libro bianco* trova una traduzione pratica nel disegno di legge-delega approvato nel novembre del 2001. LM sviluppa la sua critica in un breve, ma intenso saggio,¹⁸ nelle cui battute iniziali non è difficile leggere un certo imbarazzo; il fatto è che Marco Biagi, un vecchio amico e compagno di strada, collabora ormai strettamente con quel ministro e dunque non si può ignorare che è uno degli autori di maggior peso di quel documento.

¹⁵ L. MARIUCCI, *Il sorriso di Federico e la lampada di Aladino*, cit., p. 9.

¹⁶ L. MARIUCCI, A. PERULLI, *Il diritto del lavoro oggi. Tre domande sul diritto del lavoro per giuslavoristi insigni e giovani dottorandi*, in *LD*, 1/2000, p. 3.

¹⁷ Per comodità richiamo nuovamente la successione delle legislature. Nel 2006 Berlusconi viene nuovamente sconfitto da Prodi, ma ancora una volta l'esperienza della variegata (cespugliosa) alleanza del centrosinistra dura poco. Si torna alle elezioni nel 2008, e Berlusconi vince ancora; il suo governo non regge però alla prova dei mercati e, con l'Italia sull'orlo del default e il fiato sul collo della Troika, viene "dimissionato" dal presidente Napolitano e sostituito dal neo senatore a vita Monti. La legislatura arriva alla scadenza naturale. I risultati delle elezioni politiche del 2013 consentono la formazione di governi di coalizione, che riescono a spostarsi verso il centro sinistra solo grazie alla scissione subita dai gruppi parlamentari di Forza Italia e ai numerosi cambi di casacca. La legislatura arriva alla scadenza, e le elezioni politiche del 2018 danno i risultati che conosciamo perché ne stiamo vivendo le conseguenze.

¹⁸ Il saggio ha un bel titolo: *La forza di un pensiero debole. Una critica del "Libro bianco del lavoro"*, in *LD*, 1/2002, p. 3.

Riassumo i punti essenziali dell'analisi critica di LM. Primo: il *Libro bianco* propone una dilatazione e moltiplicazione delle diverse forme flessibili di accesso all'impiego, talché le forme di accesso precario al lavoro «non sono incentivate dall'intervento pubblico ai fini di una razionale politica di sviluppo e stabilizzazione dell'occupazione: sono proposte come valore in sé. In questo modo l'intervento pubblico fotografa sic et simpliciter il mercato, rinunciando a governarlo» (p. 11). Secondo: il *Libro bianco* propone «una sorta di razionalizzazione dei rapporti di lavoro c.d. atipici, quelli, per intenderci, che si muovono sul vecchio confine grigio tra subordinazione e autonomia» (p. 11) (per i quali si ipotizza la trasformazione in lavori a progetto). Terzo: il *Libro bianco* affronta il nocciolo duro dell'area del lavoro protetto, ma gli manca il coraggio di andare fino in fondo, e opta per una via obliqua (con una sospensione a termine dell'art. 18 St. lav. in determinati casi). Come è noto, questa parte del *Libro bianco*, per evidenti ragioni politiche, è destinata a non aver seguito nel disegno di legge-delega.

Il pensiero che ispira il *Libro bianco* - scrive LM - è debole, perché di fronte alle sfide dell'integrazione europea e della competizione sul mercato globale propone la vecchia e ovvia ricetta della riduzione delle tutele, dei diritti, e più semplicemente del costo del lavoro. Per dirla con Alain Supiot, la flessibilità significa: «degradiamo il lavoro perché tutti possano averne uno pessimo».¹⁹

Ma è anche un pensiero forte - aggiunge LM - per l'effetto trascinate e omologante di un insieme di luoghi comuni: la flessibilità come valore in sé da assumere in ragione dei cambiamenti del lavoro; i "nuovi lavori" da contrapporre al "vecchio" lavoro subordinato; i vincoli della legislazione da superare, sostituendo l'inderogabilità con la leggerezza del *soft law*; infine l'idea

che la c.d. competitività sui prezzi e sui costi, entro un modello di espansione indefinita dei consumi, costituisca l'unico orizzonte possibile del mondo in cui viviamo.²⁰

Ma noi - conclude LM - dobbiamo cercare un'altra via, dove flessibilità e competitività non sono valori in sé, ma strumenti e vincoli, perché non dobbiamo dimenticare che «il diritto del lavoro nasce certo dal mercato», ma

costituisce la sua identità anche contro il mercato, perché il valore ultimo, per il diritto del lavoro, resta pur sempre quello di favorire, nelle condizioni date, la possibilità di ogni persona di control-

¹⁹ Intervista al *Manifesto*, riportata in *Boll. Adapt*, 43/2021.

²⁰ L. MARIUCCI, *La forza di un pensiero debole*, cit., p. 13.

lare i modi e i contenuti del proprio lavoro, e le sue più generali condizioni di vita.²¹

Sono, queste ultime, parole scritte vent'anni fa. Ma mi sentirei di riproporle nelle discussioni sul diritto del lavoro di oggi.

L'analisi critica è ripresa da LM due anni dopo:²² ormai il d.d.l. ispirato dal *Libro bianco* è diventato una legge, che lo stesso LM si rifiuta di chiamare "legge Biagi",²³ secondo un uso, che dopo l'assassinio di Marco Biagi, Romagnoli definisce «una manifestazione di sciacallaggio politico e morale».²⁴ Ma tant'è. Quella riforma, nel linguaggio corrente, è proprio "la legge Biagi". Si tratta della legge-delega n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, con i suoi 86 articoli e le 26 pagine di note aggiuntive solo per i richiami legislativi.²⁵ Intanto il progetto di una sostanziale abrogazione dell'art. 18 St. lav. (finito nel d.d.l. 848/2001) è stato accantonato: a far ragionare il governo ci ha pensato il milione e più di lavoratori convocati da Cofferati al Circo Massimo.

Analizzando il d.lgs. 276/2003, LM entra nei dettagli, che qui ovviamente devo trascurare. A proposito della proliferazione delle forme flessibili c.d. in entrata, e guardando al lavoro intermittente, che gli pare un obbrobrio, scrive:

È mai possibile che per promuovere le politiche di c.d. occupabilità si debba giungere a estremi del genere, lesivi dei più elementari diritti di dignità della persona? [...] è funzionale e razionale tutto questo?²⁶

Sono domande che ci siamo dovuti riproporre negli ultimi tempi, occupandoci di *rider* e di "sfruttamento *smart*".²⁷ La sostanza dell'analisi di LM non si discosta da quella di due anni prima, ma c'è un

21 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 14.

22 L. MARIUCCI, *I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del lavoro*, in *LD*, 1/2004, p. 7.

23 La responsabilità politica della legge-delega n. 30/2003 del successivo d.lgs. n. 276/2003, precisa LM, è solo del ministro Maroni. Peraltro anche l'apporto tecnico di Marco Biagi era ormai venuto a mancare: più volte minacciato di morte e lasciato privo di protezione, per sciagurata decisione del ministro dell'Interno e dello stesso ministro del Lavoro di cui era stretto collaboratore, è stato ucciso dalle "nuove" brigate rosse (sono gli stessi assassini di Massimo D'Antona) il 19 marzo del 2002.

24 U. ROMAGNOLI, *Radiografia di una riforma*, in *LD*, n. 1/2004, p. 19.

25 Anche la forma è oggetto della critica di LM: «Che cos'è il *workfare*? [...] Perché usar(e) questa parola nel testo di una legge italiana? Forse per un tic provincialistico, con effetti di kitsch inconsapevoli» (L. MARIUCCI, *I molti dubbi*, cit., p. 9).

26 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 11.

27 Mutuo questa espressione dal saggio di F. BANO, *Quando lo sfruttamento è smart*, in *Studi in memoria di Massimo Roccella*, a cura di M. AIMO, A. FENOGLIO e D. IZZI, *ESI*, Napoli, Università di Torino, 2021, p. 405.

passo delle conclusioni che merita una citazione. Chi ha scritto quel complicato testo normativo – nota ²⁸ – si immaginava una nuova fase di sviluppo, per adeguarsi alla quale fosse essenziale flessibilizzare il mercato del lavoro. La diagnosi era sbagliata: non c'era nessun miracolo economico in vista; si è avviata invece una fase recessiva, tra declino industriale e bancarotte finanziarie; cosicché, conclude LM, «nessun imprenditore serio si azzarda più a invocare flessibilità del lavoro e libertà del licenziamento come panacee di tutti i mali». ²⁹ I fatti dimostrano, secondo LM, che c'è bisogno dell'esatto contrario: cioè di «politiche di stabilizzazione e valorizzazione del lavoro, esattamente agli antipodi della filosofia che ha animato le leggi in commento». ³⁰ Penso anche io che ce ne sarebbe stato bisogno, ma le cose – come LM stesso dovrà constatare – non sono andate così: la cultura neoliberista ha continuato a dominare le politiche e conseguentemente il diritto del lavoro.

3.2 Un riepilogo e una domanda: dopo la flessibilità cosa?

A distanza di poco tempo, quando ormai la legislatura volge al termine e si riaccendono le speranze per il recupero di una maggioranza parlamentare da parte della variegata coalizione di centrosinistra, LM torna sul tema della flessibilità. ³¹ La flessibilità, precisa, è sempre esistita: è il sogno proibito del modo di produzione capitalistico fin dalle sue origini, e nella sua forma arcaica la ritroviamo in alcune parti del mondo (non solo nei paesi che un tempo si definivano “in via di sviluppo”). Nei paesi occidentali, per esigenze endogene ed esogene della produzione, oggi si chiede una maggior dose di flessibilità; la richiesta è giustificata, ma la flessibilità deve essere governata sia nel rapporto di lavoro sia nell'accesso al mercato del lavoro. La flessibilità infatti è uno strumento, e non un valore; un valore è la stabilità «perché solo una ragionevole stabilità del lavoro consente una programmazione razionale della vita». ³² La flessibilità

²⁸ L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 16.

²⁹ Questa frase, che ho riportato tra virgolette, LM la ripeterà anche in altri scritti. Verrebbe voglia di commentarla sottolineando la presenza sulla scena di una gran quantità di imprenditori non seri.

³⁰ *Ivi*, p. 17.

³¹ È l'occasione per un riepilogo delle idee che fino ad allora LM ha espresso in modo sporadico e disorganico, contenuto in due ampi saggi: *Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni sulle politiche del lavoro*, in *RGL*, 1/2005, p. 507; *Introduzione*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 11, ripresa in parte nel saggio *Le politiche del lavoro: bilancio di una legislatura e nuove prospettive*, in *LD*, 2-3/2006, p. 451.

³² L. MARIUCCI, *Le politiche del lavoro*, cit., p. 452.

che sconfinata nella precarietà deve essere invece contrastata sia nel rapporto di lavoro sia nel mercato del lavoro. In sintesi: nella realtà attuale dei paesi occidentali c'è una flessibilità da governare e una flessibilità da eliminare.

La distinzione tra flessibilità da governare e flessibilità da contrastare è utile per tracciare il bilancio delle politiche della flessibilità che hanno caratterizzato la legislatura 2001-06, rispetto alle quali LM formula due giudizi centrati. Primo: nessuno più indica nell'eccesso di rigidità del lavoro la causa della crisi e nella flessibilità il rimedio (in realtà non è vero: gli imprenditori non hanno mai smesso di dirlo); questo perché, secondo LM, «la "via bassa" della competizione, fondata sulla flessibilizzazione e sulla riduzione del costo del lavoro non funziona»³³ (e questo invece è vero). Secondo: la temuta frantumazione e precarizzazione del mercato del lavoro non si è verificata, semplicemente perché le forme più flessibili e precarie di lavoro previste dalla legge praticamente non hanno avuto applicazione: segno che senza consenso sociale le norme di diritto del lavoro non funzionano (ma forse non è proprio questa la ragione della scarsa applicazione). Tuttavia - conclude LM - la precarietà è generalmente percepita come il dato caratterizzante del mercato del lavoro, con il rischio che le diverse forme di assunzione a termine, anziché favorire l'accesso al mercato del lavoro degenerino in una condizione permanente, cioè in una condanna alla precarietà per un'intera generazione. E su questo c'è poco da discutere: nel 2006 come ancora oggi.

Ma una nuova legislatura è alle porte, ed

è tempo [...] di voltare pagina, di dichiarare l'esaurimento dell'ideologia della flessibilità come valore in sé e per sé: essa merita di essere riposta nel cassetto assieme alle altre ideologie del Novecento.³⁴

E allora, si chiede LM, «*dopo la flessibilità cosa?*». Non «ancora flessibilità» (è questa la "desolante" risposta di Romagnoli), ma una nuova politica del lavoro, che LM delinea indicando alcune necessarie "rivisitazioni" della normativa targata centro-destra, con particolare riguardo a «strumenti di una flessibilità ai limiti dell'arbitrio», per passare quindi ai temi per i quali occorre ridefinire l'impianto di quella normativa (dai meccanismi di gestione del mercato del lavoro, alla somministrazione e agli appalti, alla para-subordinazione, ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva),³⁵ per arrivare a te-

33 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 451.

34 L. MARIUCCI, *Introduzione*, cit., p. 13.

35 I rapporti tra legge e contrattazione collettiva sono uno dei punti cruciali della normativa del periodo; lo dimostra, *a posteriori*, il "colpo di coda" rappresentato dall'art. 8 l. n. 148/2011.

mi di ancor più vasta portata (come la giustizia del lavoro e la semplificazione del diritto del lavoro), allargando lo sguardo sull'Europa e sul mondo. Tutto materiale per aprire un altro dialogo con LM; dialogo che non aprirò, restando nei limiti del tema che mi è stato proposto, ma concedendomi la citazione di una sua frase che suona consolatoria alle orecchie di chi si sente spesso accusare di ottuso conservatorismo:

quando si ragiona di vincoli da imporre al mercato, a partire da quelli stabiliti in ordine all'uso della forza lavoro, non si inseguono miti passatisti, ma si riflette sulla vera modernità, su ciò che sarà fin troppo chiaro ed evidente di qui a pochi anni.³⁶

4 La flessibilità tra governo tecnico e governo politico

Nel 2006 la risposta di Romagnoli su cosa ci si dovesse aspettare dopo la flessibilità del governo di centro-destra può essere considerata desolante, ma non si può dire che fosse sbagliata. La flessibilità sarà infatti un segno distintivo della normativa giuslavoristica per più di un decennio, nel quale delle nuove politiche del lavoro che LM immaginava si potessero costruire sulle ceneri della ideologia della flessibilità come valore in sé non si rinviene traccia.

Lasciamo da parte la breve esperienza del governo Prodi (2006-08): il tentativo di rimettere mano alla legislazione del centro-destra non riesce a trovare sbocchi; le poche riforme approvate vengono subito azzerate dal governo Berlusconi, tornato al potere dopo le elezioni anticipate. Occupiamoci invece, insieme a LM, delle due legislature (2008-13 e 2013-18) nelle quali sono state realizzate riforme che hanno investito una parte importante del diritto del lavoro, rimettendone in discussione "il glorioso passato". Il decennio è segnato dalla crisi finanziaria (ma anche economica), che comincia a mordere dal 2008, determinando forti scossoni nel quadro politico. Lo scossone più forte, sotto la pressione della Troika e dei mercati, sarà la caduta del governo Berlusconi e la sua sostituzione con il "governo tecnico" presieduto dal Prof. Monti, che il presidente Napolitano ha provveduto a nominare senatore a vita.

4.1 La riforma Monti-Fornero

La prima tappa della riflessione critica di LM è dedicata alla riforma Monti-Fornero del 2012. L'analisi è dettagliata; non avendo la possi-

36 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 23.

bilità di riassumerla, riporto solo i punti nei quali l'attenzione è puntata sulla flessibilità. «L'intero testo», scrive,

ruota attorno all'idea di uno scambio tra liberalizzazione dei licenziamenti e (peraltro modeste) restrizioni nelle modalità di assunzione. Come se i rapporti di lavoro vivessero solo di due fasi: il loro inizio e la loro fine, e il cuore del rapporto non consistesse invece nelle sue modalità di svolgimento. Tale distorsione concettuale si traduce poi nel linguaggio adottato dalla legge: si parla da un lato di "flessibilità in uscita" e dall'altro di "flessibilità in entrata", come fossero due poste di scambio. Si tratta di un'impostazione concettualmente sbagliata, così come è criticabile il linguaggio, derivato da un cattivo gergo economicistico.³⁷

Meglio parlare di assunzioni e licenziamenti, come aveva già detto a proposito del gergo stereotipato della *flexicurity*.

Questo giudizio sembrerebbe la premessa di una stroncatura su tutta la linea della riforma. E invece LM affina il suo approccio alla flessibilità, distinguendo ciò che non gli era parso di poter distinguere commentando la legislazione berlusconiana.

Per quanto riguarda le assunzioni, partendo da una valutazione positiva della scelta dei tecnici di "rovesciare il paradigma" che ha ispirato la c.d. "legge Biagi" e la legislazione successiva, LM propone di analizzare la riforma adottando l'angolo visuale della precarietà, cresciuta enormemente, specie per i giovani e le donne, nel decennio. Per periodi transitori, le occupazioni temporanee possono essere utili per sperimentare l'ingresso nel mercato del lavoro, ma se le forme di occupazione temporanea diventano permanenti sono un ghetto, cioè una condizione strutturale di emarginazione: questo tipo di precarietà deve essere contrastata con misure efficaci. Ci sono dunque due diverse flessibilità: la flessibilità "buona", che risponde alla domanda legittima, e oggettivamente motivata, di lavoro temporaneo; questa domanda va soddisfatta «con una opportuna strumentazione legale sulla verifica delle ragioni oggettive che la determinano»³⁸ (tra cui, possiamo aggiungere, sarebbe tuttavia arduo inserire la sospensione per 12 mesi del "causalone" nelle assunzioni a termine).

37 L. MARIUCCI, *È proprio un very bad text? Note critiche sulla riforma Monti-Fornese*, in *LD*, 3-4/2012, p. 415, qui 420.

38 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 423.

La “flessibilità cattiva”, al contrario, è costituita dall’utilizzo dei contratti a termine non per esigenze oggettive, «ma solo a fini di riduzione dei costi del lavoro e di aggiramento fraudolento delle garanzie del lavoro, a partire dai falsi contratti di lavoro autonomo».³⁹

Per LM le intenzioni del legislatore sono buone: il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve tornare ad essere la forma normale, cioè dominante, di assunzione; ma queste intenzioni non sono adeguatamente realizzate nelle disposizioni della legge, con il loro mix di luci e ombre.

Quando dalle assunzioni passa ai licenziamenti (ovvero alla “flessibilità in uscita”) la polemica di LM è rivolta certo, ma è scontato, ai vetero-liberisti, ma soprattutto, e questo è meno scontato, agli iper-garantisti «per i quali ogni cambiamento è un attentato ai diritti fondamentali» (p. 435). Le pasticciate e non poco compromissorie modifiche apportate dalla riforma del 2012 all’art. 18 St. lav.⁴⁰ hanno un alto valore simbolico, ma LM invita a leggerle cercando di interpretarle “al meglio” (l’esperienza dimostrerà che il percorso è arduo, anche se i giudici ci hanno messo una notevole dose di buona volontà); LM sembra in sostanza voler dire a chi critica duramente il nuovo art. 18 di tenere nel debito conto che i pericoli maggiori (cioè la totale “monetizzazione” dei licenziamenti illegittimi, discriminatori inclusi) sono stati evitati.

Rispetto alle affermazioni di qualche anno prima sul valore della stabilità c’è uno slittamento, o se vogliamo un ammorbidimento, che non può non essere notato. Del resto (ma non da ora), LM pensa che non è più il tempo della difesa del “posto fisso”: quello che deve essere difeso è il diritto del lavoratore a poter contare su una durata del suo rapporto di lavoro («salvo particolari eventi risolutivi») che gli consenta di programmare la vita. Insomma la stabilità è diventata un po’ meno stabile. E infatti, alla fine, il giudizio di LM sulla riforma è interlocutorio: potrebbe avere effetti positivi se il ciclo economico-sociale-politico tornasse alla normalità. Ma è da temere, aggiunge, che non sarà così. E infatti non sarà così.

4.2 Il Jobs Act di Matteo Renzi

Abbiamo lasciato LM commentatore “prudente” della riforma del governo tecnico; due anni dopo, lo ritroviamo (ma non c’è contraddizione) duro avversario del “renzismo”, definito «neo-peronismo in chiave fiorenti-

³⁹ *Ivi*, p. 423.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 427 ss., interessante anche oggi da leggere per la ricostruzione dell’iter che ha portato alla novella dell’art. 18 St. lav.

na». In un bel saggio,⁴¹ dedicato alla legge-delega n. 183/2014 e ai primi decreti legislativi di attuazione (e in particolare il d.lgs. n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tutele crescenti), che sapientemente mescola politica e tecnica in una riflessione pesantemente critica, LM spiega perché l'intero progetto del *Jobs Act* (il cui titolo di sapore obamiano induceva a pensare che si trattasse di una legge per il lavoro e non dell'ennesimo intervento sulle regole del mercato del lavoro) trovi invece

il suo fondamento nel riaffermare la virtuosità dello scambio tra minori tutele nel rapporto di lavoro e maggiori protezioni nel mercato teorizzato da tempo dalle molte letterature in tema di *flexsecurity*.⁴²

Non posso addentrarmi nella critica puntuale che LM dedica al *Jobs Act*; posso invece, per avvicinarmi alle ultime battute della mia rilettura, affidarmi alla sintetica ricostruzione che LM fa del suo proprio pensiero in materia di flessibilità,⁴³ mettendo in ordine e puntualizzando quell'insieme di affermazioni e considerazioni che ho via via riportato nel corso di queste pagine.

Collegando come sempre l'analisi della flessibilità alle proposte di una politica del diritto del lavoro che torni a controllare e regolare la flessibilità, LM propone di distinguere la flessibilità dal lato della domanda e la flessibilità dal lato dell'offerta. Sul primo versante, LM ripropone la distinzione tra flessibilità buona da regolare e flessibilità cattiva da contrastare (di cui ho detto sopra); sul secondo versante, dopo aver individuato come e quando la flessibilità degenera in precarietà strutturale, distingue tra una precarietà "alta" (dei lavoratori *over-educated* che sono spesso anche *under-employed*) e una precarietà "bassa", quella dei lavoratori meno scolarizzati, degli anziani, dei difficilmente collocabili o ricollocabili, immaginando strumenti giuridici diversi per fronteggiarla.

A LM non basta ribadire che la flessibilità non è un valore in sé; il suo sguardo va oltre e investe una questione di fondo, sulla quale mi è parso di dover fermare l'attenzione, perché a ben vedere non è fuori tema; al contrario costituisce il completamento del discorso sulla flessibilità.

La questione è riassunta in questa domanda: il diritto del lavoro è un diritto degli occupati, un diritto dell'impiego, o addirittura un diritto del mercato del lavoro? La risposta di LM è che il diritto del lavoro non può che essere, anzitutto, il diritto per chi il lavoro già ce l'ha, e dunque un diritto *per* e *dei* lavoratori occupati. Il diritto dell'impiego (ma io direi dell'occupazione, che mi pare traduzione migliore di *em-*

41 L. MARIUCCI, *Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo*, in *LD*, 1/2015, p. 13.

42 *Ivi*, p. 18.

43 Nel saggio *Culture e dottrine del giuslavorimo*, cit., pp. 611 ss.

ploi o employment), se pensato come sostitutivo del diritto del lavoro è, secondo LM, una ingannevole chimera, frutto della ancillare trasposizione nel giuslavorismo di una mediocre teoria economica (per intenderci, quella che oppone *insiders* a *outsiders*). Il diritto del lavoro è “anche” diritto dell’occupazione, così come può essere “anche” diritto del mercato del lavoro, ma tenendo conto che in Italia quel diritto costituisce ancora un miraggio (questo LM lo scriveva nel 2016, ma il vuoto delle politiche attive del lavoro era ancora vero nel 2020, e rischia di esserlo ancora per un po’, malgrado i miliardi del PNRR). Difendiamo i diritti dei lavoratori, adesso, e senza riempirci la bocca di narrazioni fantastiche, sembra essere il messaggio. Il messaggio, chiarissimo, suscita molte reazioni e critiche: non certo la mia.

5 Qualche spigolatura finale

Ripercorrere la bibliografia di LM consente di reperire ancora qualche stralcio di riflessione critica sulla flessibilità.

In un brevissimo commento al c.d. “decreto dignità”⁴⁴ sottolinea (in aspra polemica con il PD) come quei modesti temperamenti introdotti alla liberalizzazione delle assunzioni a termine, e quel ritocco verso l’alto dei tetti fissati dal d.lgs. n. 23/2015 all’indennità risarcitoria per i licenziamenti ingiustificati, siano comunque un passo avanti, o meglio un passo indietro rispetto al regresso segnato dal *Jobs Act*.

In un ampio commento alla sentenza n 194/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha inferto un primo colpo di accetta al meccanismo sanzionatorio previsto per i licenziamenti ingiustificati dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con il contratto c.d. a tutele crescenti,⁴⁵ LM torna, se pure indirettamente, sulla questione della flessibilità in opposizione a quella stabilità che alcuni di noi (parlo anche di me) legano strettamente alla garanzia della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato.

Il titolo del saggio (*Tra prudenza e coraggio*) è illuminante. Alla critica mossa alla giudice rimettente per non aver contestato la cancellazione della reintegrazione (ma, nella specie, io lamentavo solo l’occasione perduta per riaprire il discorso sulla reintegrazione nel posto di lavoro, su cui la Corte è rimasta ferma a vent’anni fa), LM risponde che bene ha fatto la giudice: perché non «appare possibile né sensato pensare di “reintegrare la reintegrazione” per la via breve di una sentenza della Corte costituzionale» (p. 236). La Corte, secondo LM, ha agito prudentemente, ma ha ecceduto in prudenza: così

⁴⁴ L. MARIUCCI, *Luci e ombre del decreto dignità*, in www.comma2.it, 7 agosto 2018.

⁴⁵ L. MARIUCCI, *Tra prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza 194/2018 della Corte costituzionale*, in *LD*, 2/2019, p. 235.

quando ha accettato la giustificazione delle disparità di trattamento in ragione della data di assunzione, fondata sulla “logora tesi” secondo cui un indebolimento della tutela contro i licenziamenti illegittimi produrrebbe di per sé un incremento dell’occupazione. Ha avuto invece coraggio quando, facendo saltare il meccanismo della prede-terminazione del “costo” del licenziamento illegittimo, ha affossato la teoria sostenuta da un’imponente letteratura in tema di *Law and Economics*. La sentenza pare a LM sintomatica di una nuova tendenza, che porta al tramonto dei fasti del giuslavorismo liberista (quello *soft* della *flexicurity* e quello *hard* propugnato dai teorici del *Law and Economics*). Una nuova disciplina dei licenziamenti sarebbe necessaria, conclude, ma non è realistico immaginare una qualche forma di riedizione della normativa *temporis acti*. Insomma, sembra dire, per la stabilità garantita dalla “vecchia” reintegrazione dell’art. 18 St. lav. non c’è più posto. Sarà meglio che tutti (iper-garantisti compresi) si decidano a pensare a qualcosa di nuovo e di diverso.⁴⁶

6 Concludendo

La mia ricostruzione si ferma alle soglie della pandemia. Il virus maledetto ha impedito a LM di verificare quanto delle ipotesi sulle profonde trasformazioni del lavoro e del diritto che lo regola che aveva avanzato⁴⁷ trovi riscontro nelle politiche messe in atto, mentre siamo ancora alle prese con la pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina ha aperto fosche prospettive di crisi economica e sociale.

Se oggi lo avessi di fronte, gli chiederei: che ne pensi della scelta, nel PNRR, di privilegiare (con forte investimento di denaro) le politiche attive del lavoro, di privilegiare cioè l’occupabilità, piuttosto che investire sulla stabilità dell’occupazione? Non ti sembra di sentire risuonare ancora il coro dei cantori della *flexicurity*?

Posso immaginare cosa mi risponderebbe, anche se credo che opporrebbe una «fantasiosa razionalità» (parole sue)⁴⁸ alla mia ostinata difesa della stabilità. Quella vecchia maniera, s’intende.

⁴⁶ Le riflessioni di LM, che ho cercato di sintetizzare, tornano ancora nei punti salienti del suo ultimo scritto (*Giuslavorismo e sindacati nell’epoca del tramonto del neoliberalismo*, in *Il diritto del lavoro e la grande trasformazione. Valori, attori, regolazione*, a cura di B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, il Mulino, Bologna, 2020, p. 211, ripubblicato in *LD*, 1/2021, fascicolo intitolato *Ricordiamo Luigi*). Nel saggio LM preconizza il tramonto della cultura neoliberista che ha segnato il diritto del lavoro e le dottrine giuslavoristiche da trent’anni a questa parte.

⁴⁷ Cf. il *call for papers* lanciato attraverso LLC, nell’ultima occasione in cui è stato possibile incontrare LM, sia pure da remoto; v. anche *Editoriale*, in *LD*, 2/2020.

⁴⁸ L. MARIUCCI, *Lo statuto dei lavoratori vent’anni dopo. Prospettive di riforma*, in *LD*, n. 2/1990, p. 307, qui 319.